



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO

In persona della dott.ssa \_\_\_\_\_, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 24.12.2020 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dell'art. 1, comma 3, lett. a) d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 248 del 7 ottobre 2020, mediante deposito contestuale

**SENTENZA**

Nelle controversie riunite iscritte in primo grado ai nn.rr. **6885/2019** e **6884/2019** R.G. Lavoro e vertente

tra

\_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'Avv. M. Dibitonto

**RICORRENTI**

e

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ex art.* 417 bis c.p.c. dalla

\_\_\_\_\_ procedimento RGL 6885/2019, rimasto contumace nel procedimento RGI 6884/19

**RESISTENTE**

Oggetto: Personale ATA – compenso individuale accessorio



#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.07.2019, il sig. / premesso di aver prestato servizio come collaboratore scolastico (ATA) per supplenze brevi e saltuarie dal 2015 al 2018, per i seguenti periodi: 09.03.2015-11.03.2015; 20.04.2015-28.05.2015; 25.11.2015-28.11.2015; 03.03.2016-04.03.2016; 16.02.2016; 18.03.2016; 12.05.2016-31.05.2016; 11.04.2016-19.04.2016; 21.04.2016-30.04.2016; 01.5.2016-07.05.2016; 03.04.2017-31.05.2017; 12.01.2017-14.01.2017; 15.02.2017-17.02.2017; 07.02.2017-14.02.2017; 12.01.2017-14.01.2017, 29.03.2017-01.04.2017, 05.06.2017-11.06.2017; 21.11.2017-07.12.2017; 08.12.2017-10.12.2017; 11.12.2017-22.12.2017; 29.03.2018-16.04.2018; 09.01.2018-26.01.2018; 29.01.2018-16.02.2018; 17.02.2018-08.03.2018; 09.03.2018-28.03.2018; 28.09.2018-06.10.2018, ha chiesto all'intestato Tribunale accertarsi il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA), previsto dall'art. 25 CCNL comparto Scuola del 1999 e successivi CCNL per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con vittoria di spese.

Con ricorso depositato in data 2.07.2019, la premesso di aver prestato servizio come collaboratore scolastico (ATA) per supplenze brevi e saltuarie dal 2017 al 2018, per i seguenti periodi: 23.01.2017-31.01.2017; 01.02.2017-28.02.2017; 29.03.2017-03.04.2017; 08.05.2017-12.05.2017; 22.05.2017-31.05.2017; 20.03.2018-21.04.2018; 07.03.2018-13.03.2018; 22.02.2018-12.03.2018; 22.2.2018-2.3.2018; 13.03.2018-19.03.2018; 18.04.2018-05.05.2018; 23.04.2018-30.04.2018; 01.05.2018-22.05.2018; 30.05.2018-12.06.2018, ha chiesto all'intestato Tribunale accertarsi il suo diritto a percepire il medesimo Compenso Individuale Accessorio (CIA) innanzi citato, con vittoria di spese.

Il MIUR – rimasto contumace nel procedimento RGL 6884/2019 - non si è opposto alla domanda di parte ricorrente, ma ha chiesto di liquidare il compenso in proporzione al servizio svolto, con compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art 92, 2°c, c.p.c.

L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dal d.l. 7 ottobre 2020, n. 125.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, le cause, previa riunione per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.



Ciò posto, le domande sono fondate per quanto di ragione.

Deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce, al primo comma, che "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate"; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese

Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015, in senso conforme Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno; la disparità di



trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.

Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative", senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.

E' indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.

Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle "misure e modalità di seguito indicate" preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;

L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze; le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio; significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il *decisum* e tenuto conto della riunione dei procedimenti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, iscritti ai nn.rr. 6885/2019; 6884/2019, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:



- dichiara il diritto di / al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso come in motivazione in relazione al servizio svolto;
- per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento dei relativi importi, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Foggia, 24.12.2020

**Il Giudice del Lavoro**

